



ALLEGATO Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori del Sistema Bibliotecario BITO

Il presente regolamento si applica a tutte le biblioteche BITO, a esclusione della Città di Torino e biblioteche aderenti a BITO Centro.

Sistema Bibliotecario BITO “Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori”.

Principi generali

Art. 1 - Il servizio di prestito di sistema è attivato tra le Biblioteche Integrate del Torinese, di seguito denominato BITO, per rendere possibile la circolazione dei documenti posseduti ed ammessi al prestito, allo scopo di corrispondere alla richiesta degli utenti di accedere ai documenti anche non presenti localmente, siano essi libri, CD, DVD, giochi da tavolo. Tale servizio, pertanto, consente la maggiore fruizione del patrimonio documentale delle biblioteche nonché la valorizzazione dell'investimento fatto con il Catalogo Unico.

Esso è reso operativo attraverso il Centro di Smistamento, di seguito denominato CS. Attraverso il CS, il Sistema esplica uno dei cardini della nuova concezione di sistema bibliotecario e rafforza la percezione, da parte dell'utenza, di una rete interagente di biblioteche.

Esso consente agli utenti dell'intero bacino delle biblioteche aderenti **l'accesso** alle opere ammesse al prestito di sistema, gestendo i flussi di documenti in entrata e in uscita per ciascuna delle biblioteche del Sistema. Ogni biblioteca, supportata da tale servizio di movimentazione dei documenti, può espletare positivamente sempre più richieste dei propri utenti; questo contribuisce ad elevarne la soddisfazione, rendendo minime le risposte negative alle loro domande.

Esso garantisce agli utenti muniti di tessera di Sistema la ricezione e la restituzione dei documenti presso la biblioteca prescelta di volta in volta dal lettore.

Art. 2 - Il servizio risponde alla funzione culturale e sociale delle biblioteche pubbliche ed è pertanto **gratuito** per l'utenza finale.

Art. 3 – Le biblioteche del Sistema BITO funzionano come parti di un'unica grande biblioteca diffusa sul territorio.

Il servizio si ispira al principio di **solidarietà e interscambio** fra le biblioteche partecipanti e può attuarsi solo tra quegli istituti che accettino i vantaggi e gli oneri della **reciprocità** e che si attengono al presente Regolamento per il

funzionamento del prestito di sistema.

Art. 4 – Il servizio di circolazione libraria offre una risposta ai seguenti **fini**:

- **consolidamento** dell'idea fondante del sistema, che, proponendosi come un'unica grande biblioteca, ha al suo interno enti che sono disposti a rendere il proprio posseduto patrimonio comune dello SBAM;
- **cooperazione** fra biblioteche che, condividendo già catalogo e tessera unica, riescano a rispondere ai bisogni sempre più diversificati dell'utenza, commisurando le energie disponibili ed in concordanza agli standard di riferimento;
- **urgenza della lettura** del bacino di utenza delle biblioteche aderenti, perseguiendo obiettivi di efficienza ed efficacia;
- **ottimizzazione** del servizio, ottenendo la massima circolazione dei documenti in tempi rapidi e certi, con il minimo della spesa possibile;
- ottenere **indicazioni** utili alla politica degli acquisti e delle specializzazioni da perseguire da parte di ciascuna biblioteca aderente al sistema, in vista di un'armonizzazione sempre più significativa delle collezioni;
- **sostegno** per la movimentazione del materiale promozionale delle attività culturali, a iniziativa singola o coordinata delle biblioteche aderenti al servizio di circolazione libraria;
- **supporto** per lo spostamento dei documenti da catalogare e catalogati.

Art. 5 – Nel perseguire tali obiettivi è fatto obbligo alle biblioteche di impiegare personale adeguatamente formato, in grado di svolgere correttamente i compiti inerenti al servizio, come meglio specificato all'art. 14.

Organizzazione del servizio e fornitura dei documenti

Art. 6 – L'organizzazione del servizio di circolazione libraria è gestita dal Comune di Beinasco, ente titolare della biblioteca polo d'area BITO Ovest e responsabile del servizio di circolazione libraria. Periodicamente il Comune di Beinasco e la Commissione Tecnica analizzano i costi del servizio ridefinendone le eventuali modalità di erogazione.

Art. 7 - E' compito della Commissione Tecnica definire un indirizzo comune valido per tutte le biblioteche che aderiscono alla Convenzione di cui sopra definendo per il servizio di circolazione libraria:

- gli standard minimi qualitativi e quantitativi relativi ad adesioni, sospensioni ed esclusioni dal servizio di circolazione libraria e modalità di aggiornamenti e stesura statistiche;
- durata, decorrenza e proroghe del prestito dei documenti, numero dei documenti cedibili in prestito per ogni tessera nonché il numero di

prenotazioni effettuabili;

- norme riguardanti ritardi e danneggiamenti;
- norme riguardanti le modalità e tempi di sospensione degli utenti dal prestito di sistema e/o dai servizi bibliotecari;
- modalità e tempi relativi a: prenotazione, assegnazione della disponibilità, consegna e riconsegna dei documenti;
- modalità di circolazione del materiale pubblicitario e simili;
- periodi di sospensione del servizio diversi dalle pause estive e natalizie;
- norme pratiche per uno svolgimento ottimale del servizio per biblioteche e utenti;
- qualsiasi altra disposizione concernente l'organizzazione del servizio.

Art. 8 – L'adesione al servizio di circolazione libraria è da intendersi facoltativo ed è sottoposto alle seguenti prescrizioni obbligatorie:

- essere in regola con il pagamento della quota di adesione al Sistema Bibliotecario entro le tempistiche previste da Convenzione;
- essere in regola con il pagamento della quota di adesione al Servizio di Circolazione libraria, nel rispetto di quanto previsto dai criteri di adesione e dalle tempistiche indicate dalla Convenzione (art. 6);
- rispettare obbligatoriamente gli standard relativi a personale, orario di apertura, nonché l'impegno a garantire una spesa minima per acquisto di materiale documentale pari ad almeno 0,60 euro per abitante, individuati nella Convenzione fra le Biblioteche Polo (artt. 2 e 4); tali standard e impegni sono essenziali per la partecipazione al servizio di circolazione libraria;
- assicurare un luogo idoneo alla consegna e al ritiro del materiale;
- prendere atto che la circolazione libraria verrà effettuata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 18,30; pertanto si impegna, in caso di chiusura e/o assenza del personale, a garantire un deposito alternativo ai locali della Biblioteca e ad avvertire l'ufficio adibito alla preparazione del materiale da inviare con il prestito interbibliotecario.

Art. 9 - Ogni nuova adesione è soggetta ad un controllo di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla valutazione dell'incremento di spesa dovuta all'organizzazione e attivazione di percorsi aggiuntivi a cura della biblioteca polo BITO Ovest.

L'adesione di nuove biblioteche al servizio di circolazione libraria dovrà rispettare le seguenti tempistiche di ammissione:

1. Istanza di adesione trasmessa entro il mese di settembre per l'avvio del servizio nel mese di gennaio;
2. Istanza di adesione trasmessa entro il mese di aprile per l'avvio del servizio nel mese di settembre.

Le quote annuali di adesione al servizio di circolazione sono da intendersi indivisibili e non commisurate alla durata effettiva del servizio usufruito.

I soggetti aderenti dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione sopra citata per ciò che riguarda il reperimento delle risorse



finanziarie al funzionamento dei servizi.

Art. 10 – Qualora una biblioteca non intenda più usufruire del servizio di circolazione libraria deve dare tempestiva comunicazione della volontà di recedere dal servizio alla biblioteca polo BI.TO Ovest garantendo lo smaltimento dei prestiti entro 60 gg.

Qualora, invece, una biblioteca che già partecipa al servizio di circolazione libraria, non riesca più a rispondere agli standard di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la stessa potrà essere sospesa o esclusa dal servizio di circolazione. La **sospensione** avverrà ad opera della biblioteca polo BI.TO Ovest e della biblioteca polo di riferimento, qualora si verifichi uno scostamento dai criteri di efficienza ed efficacia individuati e dagli impegni presi con l'adesione al Sistema e al servizio specifico, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Essa è temporanea, in quanto risolvibile nel momento in cui saranno ripristinate condizioni di efficienza ed efficacia.

L'**esclusione** dal servizio potrà essere disposta dalla Commissione Tecnica BI.TO, previo confronto con la Biblioteca polo e con la biblioteca direttamente coinvolta. Il provvedimento verrà adottato qualora si verifichino episodi documentati e reiterati che evidenzino incuria, negligenza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

Norme relative al prestito dei documenti

Art. 11 – Le biblioteche garantiscono la reciprocità del prestito del materiale documentario posseduto.

Sono **inclusi** nel prestito di sistema tutti i documenti posseduti dalle biblioteche aderenti al servizio di circolazione libraria e accessibili al prestito locale, ivi comprese le novità librarie.

Sono esclusi dal prestito di sistema opere e documenti non ammessi al prestito locale.

Compiti delle biblioteche

Art. 12 – Le biblioteche devono garantire modalità comuni in materia di prestiti, rinnovi, prenotazione dei documenti e sospensioni degli utenti, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione Tecnica.

Art. 13 – Tutti i documenti che sono oggetto del prestito di sistema devono sempre essere utilizzati e manipolati con cura ed attenzione, in modo che non subiscano danno.

E' competenza delle biblioteche confezionare il materiale da inviare al CS in modo consone ed invitare gli utenti ad un corretto utilizzo dello stesso,



rammentando la responsabilità personale in caso di danneggiamento.

Art. 14 – Ogni biblioteca si impegna a segnalare gli utenti gravemente inadempienti alle altre biblioteche del Sistema, e/o enti collegati attraverso modi consentiti dal programma utilizzato. La Commissione Tecnica definisce inoltre le modalità di sospensione degli utenti in considerazione del fatto che gli utenti sono condivisi e l'eventuale esclusione interessa tutte le biblioteche del sistema.

Art. 15 – La **richiesta di prestito di sistema** va inoltrata attraverso le apposite procedure informatiche. Essa può avvenire direttamente dalla sede della biblioteca o dall'utente iscritto ai servizi on-line, e deve essere tempestivamente esaminata dalla biblioteca ricevente.

Art. 16 – Il personale delle biblioteche aderenti deve essere competente nello svolgimento delle procedure informatiche e pratiche necessarie al buon andamento del servizio.

Compiti del Centro di Smistamento (CS)

Art. 17 – E' compito del CS il monitoraggio dei dati utili al funzionamento del servizio di Circolazione libraria e all'analisi puntuale dell'andamento del servizio. Segue l'impegno delle biblioteche di fornire i dati utili alle necessarie osservazioni. Dall'analisi di tali dati può seguire la sospensione dell'ente che non adempia ai criteri di riferimento e agli impegni presi.

Art. 18 – Perseguendo il fine del corretto svolgimento del servizio, la biblioteca polo è invitata ad una formazione del personale finalizzata all'espletamento delle procedure pratiche ed informatiche del servizio specifico.

In assenza della possibilità di espletare tale onere, il personale del CS è disponibile, previo accordo, a supportare la formazione del personale di biblioteca addetto al servizio. Al fine di uniformare le pratiche necessarie al servizio, l'invito è esteso al personale di nuova assunzione di tutte le biblioteche aderenti.

Tale supporto si rende obbligatorio nel caso di errori ripetuti; qualora essi implichino un aggravio di tempo e forza lavoro tale da rendere fruttuoso un incontro formativo, il CS contatterà le biblioteche interessate e, per conoscenza, le biblioteche polo per organizzare in sede un corso di formazione specifico.

In caso di diniego, o mancanza di disponibilità dell'ente alla formazione, la biblioteca è esclusa dal Servizio di circolazione libraria, fino al risanamento dei motivi di inconciliabilità.



Controversie

Art. 19 – Del danneggiamento o smarrimento delle opere, dal momento della consegna a quello della riconsegna, è responsabile personalmente l'utente, che quindi è tenuto a rifondere il danno. La biblioteca che ritira materiale danneggiato, senza rivalersi sull'utente, è tenuta a provvedere alla sostituzione del documento.

Art. 20 – L'utente che non rispetti i tempi regolamentari di prestito incorre nella sospensione dal diritto di prestito.

Art. 21 - L'utente che nonostante i ripetuti solleciti a restituire l'opera a suo carico, a sostituire un documento smarrito o danneggiato, o a rifondere il danno non ottemperi a quanto richiesto sarà escluso dai servizi offerti da tutte le biblioteche del Sistema.